



**Ente d'Ambito** per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

*AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"*

# ALLEGATO N. 1

## “INQUADRAMENTO NORMATIVO”

Approvato con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 27 del 30.12.2020

Con la collaborazione di:



## Allegato 1- Inquadramento normativo

---

### INDICE

<b>1. INQUADRAMENTO NORMATIVO .....</b>	<b>2</b>
<b>1.1. Normativa comunitaria .....</b>	<b>3</b>
<b>1.2. Normativa nazionale .....</b>	<b>14</b>
<b>1.3. Normativa regionale.....</b>	<b>19</b>
<b>1.4. La pianificazione regionale .....</b>	<b>21</b>
 <b>Tabella 1: Normativa Comunitaria.....</b>	 <b>14</b>
<b>Tabella 2: Normativa Comunitaria .....</b>	<b>19</b>

## 1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

L'ampio contesto normativo in cui si inserisce il processo di pianificazione della gestione integrata dei rifiuti è costituito da numerose fonti, collocate ai differenti gradi legislativi.

In senso più ampio, la gestione integrata dei rifiuti urbani si inquadra nel contesto più generale dello **Sviluppo Sostenibile**. Prima di entrare nel dettaglio delle specifiche norme di settore, quindi, è opportuno ripercorrere l'iter legislativo che ha portato alla definizione di concetti generali fortemente impattanti sull'intero ciclo integrato dei rifiuti e che ha determinato la definizione della scala gerarchica nella gestione che, a sua volta, influenza le scelte e gli obiettivi da raggiungere nell'azione di pianificazione.

La definizione oggi ampiamente condivisa di sviluppo sostenibile è quella contenuta nel Rapporto elaborato nel 1987 dalla **Commissione Mondiale sull'Ambiente e lo Sviluppo** e che prende il nome dall'allora premier norvegese Gro Harlem Brundtland, che presiedeva tale commissione:

*«Lo sviluppo sostenibile, lungi dall'essere una definitiva condizione di armonia, è piuttosto processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l'orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali siano resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con gli attuali»*

La produzione dei rifiuti urbani comporta anch'essa uno sfruttamento delle risorse che non può assolutamente prescindere dalla necessità di un processo di riciclo che sia in grado di garantire la concreta possibilità di riutilizzare "le materie prime seconde" allungando i tempi del ciclo di vita dei singoli prodotti. Questa operazione è strettamente in linea con la necessità di tutelare l'ambiente, favorendo la promozione e lo sviluppo dell'economia circolare.

Nel settembre 2015 i Governi dei 193 Paesi membri dell'ONU hanno sottoscritto l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile; trattasi di un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile in un grande programma d'azione per un totale di 169 'target' o traguardi. L'avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con l'inizio del 2016, guidando il mondo sulla strada da percorrere nell'arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030.

Nello specifico, l'obiettivo 11 dell'Agenda ONU 2030 mira a ridurre l'inquinamento pro capite prodotto dalle città, in particolare per quanto concerne la qualità dell'aria e la gestione dei rifiuti.

È fissato, infatti, che si dovrà ridurre l'impatto ambientale negativo pro-capite delle città, prestando particolare attenzione alla qualità dell'aria e alla gestione dei rifiuti urbani e di altri rifiuti entro il 2030.

L'obiettivo 12 della citata Agenda promuove l'attuazione del programma decennale dell'ONU per un modello di consumo e di produzione sostenibile. L'obiettivo è di adottare un approccio rispettoso dell'ambiente ai prodotti chimici e ai rifiuti. Il volume dei rifiuti dovrà essere notevolmente ridotto, anche grazie al recupero.

## Allegato 1- Inquadramento normativo

---

È stabilito che bisognerà ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclo e il riutilizzo entro il 2030.

Attesa la necessità di realizzare uno sviluppo sostenibile che fosse rispettoso della tutela ambientale, negli ultimi anni si è registrato un importante cambiamento del quadro normativo a livello comunitario, nazionale e regionale in materia di organizzazione del sistema di gestione integrata dei rifiuti.

Di seguito si fornisce una panoramica del quadro normativo comunitario, nazionale e regionale di riferimento.

### 1.1. Normativa Comunitaria

La principale norma comunitaria di riferimento è la **Direttiva Comunitaria n. 2008/98/CE**, che pone l'obbligo per gli Stati membri di elaborare piani per la gestione dei rifiuti e stabilisce principi fondamentali per orientare le politiche in materia di rifiuti finalizzate alla riduzione al minimo delle conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e l'ambiente ed alla riduzione dell'uso di risorse.

Per raggiungere tali obiettivi la norma individua una precisa gerarchia per la gestione dei rifiuti.

Tale direttiva, recepita con D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, ribadisce, ed integra, la già conosciuta gerarchia dei rifiuti, introducendo significative novità volte a rafforzare i principi di precauzione e prevenzione della gestione dei rifiuti, a massimizzare il riciclaggio/recupero ed a garantire che tutte le operazioni di gestione avvengano nel rispetto di rigorosi standard ambientali. Il primo posto nella scala gerarchica è occupato dalla prevenzione dei rifiuti che si attua con la riduzione della loro produzione. Per ottenere una significativa riduzione occorre mettere in campo tutte le azioni possibili, finalizzate alla “*non creazione del rifiuto*”. La prevenzione è seguita dalla preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e, per ultimo, lo smaltimento.

La Direttiva promuove altresì lo sviluppo di una «*società del riciclaggio*», esortando gli Stati membri ad evitare la produzione di rifiuti e ad utilizzare i rifiuti come risorse. Tali obiettivi sono ripresi dal sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, che sollecita misure volte a garantire la separazione alla fonte, la raccolta e il riciclaggio dei flussi di rifiuti prioritari.

Per agevolarne o migliorarne il potenziale di recupero, i rifiuti dovrebbero essere raccolti separatamente nella misura in cui ciò sia praticabile da un punto di vista tecnico, ambientale ed economico, prima di essere sottoposti a operazioni di recupero che diano il miglior risultato ambientale complessivo.

## Allegato 1- Inquadramento normativo

La Direttiva pone, inoltre, l'accento sui principi di autosufficienza e prossimità in base ai quali occorre adottare le misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero.

Nella Risoluzione "Su un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" approvata dal Parlamento europeo il 24 maggio 2012 si confermano gli obiettivi della direttiva 2008/98/CE, esortando alla piena e completa attuazione degli obblighi giuridici e degli obiettivi politici che accomunano e vincolano gli Stati membri dell'Unione Europea in materia di rifiuti anche attraverso l'individuazione di obiettivi minimi da inserire nei piani nazionali di prevenzione e gestione dei rifiuti.

Viene inoltre ribadito che gli obiettivi esistenti di raccolta e di differenziazione devono essere ulteriormente elaborati e impostati in modo da ottenere il recupero massimo e qualitativamente migliore dei materiali in ciascuna fase. Si individua, pertanto, la necessità che i finanziamenti dell'UE diano priorità ad azioni coerenti con la gerarchia di gestione dei rifiuti, come sancito dalla direttiva quadro sui rifiuti, con priorità agli impianti di riciclaggio rispetto allo smaltimento dei rifiuti.

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato, con decisione 1386/2013/UE del 20 novembre 2013, il VII Programma d'Azione Ambientale, ovvero il programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020. Tale programma, sostituendo il VI Programma d'Azione, terminato a luglio 2012, definisce un quadro generale da seguire in materia ambientale prevedendo il passaggio ad una economia a basso contenuto di carbonio ed un efficiente uso delle risorse, garantendo la protezione del capitale naturale la riduzione degli impatti sanitari del degrado ambientale. L'obiettivo generale del Programma è riassumibile in “vivere bene entro i limiti ecologici del pianeta”. Il Programma individua i seguenti nove obiettivi prioritari da realizzare:

1. *proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione;*
2. *trasformare l'Unione in un'economia a basse emissioni di carbonio;*
3. *proteggere i cittadini da pressioni e rischi ambientali per la salute e il benessere;*
4. *sfruttare al massimo i vantaggi della legislazione europea in materia di ambiente;*
5. *migliorare le basi scientifiche della politica ambientale;*
6. *garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di ambiente e clima, al giusto prezzo;*
7. *migliorare l'integrazione ambientale e la coerenza delle politiche;*
8. *migliorare la sostenibilità delle città dell'Unione;*

## Allegato 1- Inquadramento normativo

---

9. *aumentare l'efficacia dell'azione europea nell'affrontare le sfide ambientali a livello regionale e mondiale.*

Nell'ambito dell'obiettivo prioritario numero 2 - trasformare l'Unione in un'economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell'impiego delle risorse, verde e competitiva - il programma ribadisce la necessità di trasformare i rifiuti in una risorsa, nel rispetto di un'applicazione rigorosa della gerarchia dei rifiuti di cui alla Direttiva 2008/98/CE.

Sono pertanto necessari ulteriori sforzi affinché vi sia una riduzione della produzione di rifiuti pro capite, si garantisca un elevato livello di riciclaggio di qualità e lo sviluppo dei mercati per le materie riciclate, si limiti il recupero energetico ai materiali non riciclabili e si riduca il ricorso alle discariche.

Nell'Unione europea si dovrebbe, quindi, garantire un miglior utilizzo delle risorse, aprire nuovi mercati, creare nuovi posti di lavoro e ridurre la dipendenza dalle importazioni di materie prime, consentendo una riduzione degli impatti ambientali. Merita evidenziare anche quanto indicato nell'obiettivo numero 5 – migliorare le basi scientifiche della politica ambientale – ossia la necessità di prevedere investimenti continui per assicurare, a tutti coloro che sono coinvolti nella definizione e nell'attuazione delle politiche ambientali, la disponibilità ed accessibilità di dati credibili, confrontabili e di qualità certa. In tale ambito si ribadisce inoltre il principio di “*produrre una volta, riutilizzare molte volte*”, presente all'interno del sistema comune di informazioni ambientali, rilevando inoltre la necessità di evitare una sovrapposizione di sforzi sull'acquisizione e sulla raccolta di informazioni, causa di inutili oneri amministrativi a carico delle autorità pubbliche.

Il VII Programma si inserisce in un più ampio disegno programmatico europeo che, con la direttiva 2009/28/CE del 5 giugno 2009 (*sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*) ha definito tre principali obiettivi:

- ✓ la riduzione dell'entità dei consumi globali di fonti energetiche
- ✓ la riduzione delle emissioni di gas climalteranti
- ✓ l'aumento della presenza di fonti rinnovabili rispetto al totale delle fonti utilizzate.

Sebbene la direttiva 1999/31/CE stabilisca già obiettivi per diminuire il collocamento in discarica dei rifiuti biodegradabili, è opportuno limitarlo ulteriormente vietandolo per i rifiuti raccolti in maniera differenziata ai fini del riciclaggio in osservanza della direttiva 2008/98/CE.

Gli Stati membri dovranno adottare le misure necessarie per assicurare che entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 10 %, o a una percentuale inferiore, del totale dei rifiuti urbani prodotti (per peso).

## Allegato 1- Inquadramento normativo

**La Direttiva (UE) 2018/851 del 30 maggio 2018** che modifica la direttiva 2008/98/CE stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli effetti generali dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficienza, che costituiscono elementi fondamentali per il passaggio a un'economia circolare e per assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione.

Gli Stati membri adottano misure volte a evitare la produzione di rifiuti.

Tali misure:

- a) promuovono e sostengono modelli di produzione e consumo sostenibili;
- b) incoraggiano la progettazione, la fabbricazione e l'uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli (anche in termini di durata di vita e di assenza di obsolescenza programmata), riparabili, riutilizzabili e aggiornabili;
- c) riguardano prodotti che contengono materie prime critiche onde evitare che tali materie diventino rifiuti;
- d) incoraggiano il riutilizzo di prodotti e la creazione di sistemi che promuovano attività di riparazione e di riutilizzo, in particolare per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, i tessili e i mobili, nonché imballaggi e materiali e prodotti da costruzione;
- e) incoraggiano, se del caso e fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale, la disponibilità di pezzi di ricambio, i manuali di istruzioni, le informazioni tecniche o altri strumenti, attrezzature o software che consentano la riparazione e il riutilizzo dei prodotti senza comprometterne la qualità e la sicurezza;
- f) riducono la produzione di rifiuti nei processi inerenti alla produzione industriale, all'estrazione di minerali, all'industria manifatturiera, alla costruzione e alla demolizione, tenendo in considerazione le migliori tecniche disponibili;
- g) riducono la produzione di rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici come contributo all'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di ridurre del 50 % i rifiuti alimentari globali pro capite a livello di vendita al dettaglio e di consumatori e di ridurre le perdite alimentari lungo le catene di produzione e di approvvigionamento entro il 2030;
- h) incoraggiano la donazione di alimenti e altre forme di redistribuzione per il consumo umano, dando priorità all'utilizzo umano rispetto ai mangimi e al ritrattamento per ottenere prodotti non alimentari;
- i) promuovono la riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell'Unione e garantiscono che qualsiasi fornitore di un articolo quale definito al punto 33 dell'articolo 3 del regolamento (CE) n.

## Allegato 1- Inquadramento normativo

1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) fornisca le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del suddetto regolamento all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a decorrere dal 5 gennaio 2021;

- j) riducono la produzione di rifiuti, in particolare dei rifiuti che non sono adatti alla preparazione per il riutilizzo o al riciclaggio;
- k) identificano i prodotti che sono le principali fonti della dispersione di rifiuti, in particolare negli ambienti naturali e marini, e adottano le misure adeguate per prevenire e ridurre la dispersione di rifiuti da tali prodotti; laddove gli Stati membri decidano di attuare tale obbligo mediante restrizioni di mercato, provvedono affinché tali restrizioni siano proporzionate e non discriminatorie;
- l) mirano a porre fine alla dispersione di rifiuti in ambiente marino come contributo all'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per prevenire e ridurre in modo significativo l'inquinamento marino di ogni tipo;
- m) sviluppano e supportano campagne di informazione per sensibilizzare alla prevenzione dei rifiuti e alla dispersione dei rifiuti.

Gli Stati membri dovranno:

- adottare misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità e a tal fine sono obbligati ad adottare la raccolta differenziata dei rifiuti;
- istituire la raccolta differenziata almeno per la carta, il metallo, la plastica e il vetro e, entro il 1° gennaio 2025, per i tessili;
- adottare misure intese a promuovere la demolizione selettiva onde consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità tramite la rimozione selettiva dei materiali, nonché garantire l'istituzione di sistemi di cernita dei rifiuti da costruzione e demolizione almeno per legno, frazioni minerali (cemento, mattoni, piastrelle e ceramica, pietre), metalli, vetro, plastica e gesso).

Al fine di rispettare le finalità della Direttiva e avanzare verso un'economia circolare europea con un alto livello di efficienza delle risorse, gli Stati membri sono obbligati ad adottare le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:

- ✓ entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 55 % in peso;



## Allegato 1- Inquadramento normativo

- ✓ entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60 % in peso;
- ✓ entro il 2035, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 65 % in peso.

Per calcolare se gli obiettivi di cui sopra siano stati conseguiti, gli Stati membri dovranno:

- a) calcolare il peso dei rifiuti urbani prodotti e preparati per il riutilizzo o riciclati in un determinato anno civile;
- b) calcolare il peso dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo come il peso dei prodotti e dei componenti di prodotti che sono divenuti rifiuti urbani e sono stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, pulizia o riparazione per consentirne il riutilizzo senza ulteriore cernita o pretrattamento;
- c) c) calcolare il peso dei rifiuti urbani riciclati come il peso dei rifiuti che, dopo essere stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, cernita e altre operazioni preliminari, per eliminare i materiali di scarto che non sono interessati dal successivo ritrattamento e per garantire un riciclaggio di alta qualità, sono immessi nell'operazione di riciclaggio con la quale i materiali di scarto sono effettivamente ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze.

Gli Stati membri hanno il compito di stabilire un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti urbani, al fine di assicurare che le condizioni di cui sopra siano soddisfatte.

Infine la direttiva europea stabilisce che, nel rispetto del principio «chi inquina paga», i costi della gestione dei rifiuti, compresi quelli per la necessaria infrastruttura e il relativo funzionamento, sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti.

Gli Stati membri potranno decidere che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del bene dal quale provengono i rifiuti e che i distributori di tale prodotto possano contribuire alla copertura di tali costi.

**La Direttiva (UE) 2018/852 del 30 maggio 2018**, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, individua nella prevenzione dei rifiuti il modo più efficace per incrementare l'efficienza delle risorse e ridurre l'impatto dei rifiuti sull'ambiente. È importante, pertanto, che gli Stati membri adottino misure adeguate per incoraggiare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato e il riutilizzo degli imballaggi.

## **Allegato 1- Inquadramento normativo**

---

Tali misure possono includere l'utilizzo di regimi di deposito-cauzione e altri incentivi, quali la fissazione di obiettivi quantitativi, il computo del riutilizzo ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio e la differenziazione dei contributi finanziari per gli imballaggi riutilizzabili nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore per gli imballaggi. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure per promuovere la diffusione degli imballaggi riutilizzabili e per conseguire una riduzione del consumo di imballaggi non riciclabili e di imballaggi eccessivi.

Si otterrebbero evidenti benefici ambientali, economici e sociali aumentando ulteriormente gli obiettivi in materia di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio stabiliti nella direttiva 94/62/CE. Si dovrebbe assicurare il recupero graduale ed efficace di materiali di rifiuto ad alto valore economico attraverso una gestione dei rifiuti adeguata e in linea con la gerarchia dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE, nonché garantire che tali materiali siano reimmessi nell'economia europea.

La stessa direttiva stabilisce obiettivi di lungo termine per la gestione dei rifiuti nell'Unione e fornisce agli operatori economici e agli Stati membri indicazioni precise per gli investimenti necessari al conseguimento di tali obiettivi. Gli Stati membri, nell'elaborare i loro piani nazionali di gestione dei rifiuti e nel pianificare gli investimenti infrastrutturali per la gestione dei rifiuti, dovrebbero fare un uso accorto degli investimenti, anche attraverso i fondi dell'Unione, dando priorità alla prevenzione, compresi il riutilizzo e il riciclaggio, in linea con la gerarchia dei rifiuti.

Il calcolo degli obiettivi di riciclaggio dovrebbe basarsi sul peso dei rifiuti di imballaggio immessi nel processo di riciclaggio. Come regola generale, la misurazione effettiva del peso dei rifiuti di imballaggio considerati come riciclati dovrebbe avvenire al punto di immissione dei rifiuti di imballaggio nel processo di riciclaggio.

Tuttavia, al fine di limitare gli oneri amministrativi, gli Stati membri dovrebbero, nel rispetto di condizioni rigorose e in deroga alla regola generale, essere autorizzati a stabilire il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati sulla base della misurazione dei rifiuti in uscita dopo qualsiasi operazione di cernita. I materiali che dovessero essere scartati prima dell'immissione dei rifiuti nel processo di riciclaggio, per esempio a causa di operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari, non dovrebbero essere inclusi nel computo dei rifiuti comunicati come riciclati.

Tali scarti possono essere determinati sulla base di registri elettronici, specifiche tecniche, norme dettagliate sul calcolo dei tassi di scarto medio per diversi flussi di rifiuti o di altre misure equivalenti. È opportuno che gli Stati membri riferiscano in merito a tali misure nelle relazioni sul controllo di qualità che accompagnano i dati sul riciclaggio dei rifiuti da essi trasmessi alla Commissione.

I tassi di scarto medio dovrebbero essere determinati di preferenza a livello dei singoli impianti di cernita ed essere collegati ai diversi tipi principali di rifiuti, alle diverse fonti (per esempio, i nuclei domestici o gli esercizi

## Allegato 1- Inquadramento normativo

commerciali), ai diversi sistemi di raccolta e alle diverse tipologie di processi di cernita. I tassi di scarto medio dovrebbero essere utilizzati unicamente nei casi in cui non siano disponibili altri dati attendibili, in particolare nel contesto del trasporto e dell'esportazione di rifiuti. La perdita di peso dei materiali o delle sostanze derivante da processi di trasformazione fisici o chimici inerenti alle operazioni di riciclaggio, in cui i rifiuti di imballaggio sono di fatto ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze, non dovrebbe essere detratta dal peso dei rifiuti comunicati come riciclati.

La Direttiva (UE) 2018/852 del 30 maggio 2018, inoltre, modificando i precedenti obiettivi indicati nella direttiva 94/62/CE, fissa il raggiungimento di almeno il 65 % del riciclaggio in peso di tutti i rifiuti di imballaggio entro il 31 dicembre 2025 e specificamente:

- ✓ 50 % per la plastica;
  - ✓ 25 % per il legno;
  - ✓ 70 % per i metalli ferrosi;
  - ✓ 50 % per l'alluminio;
  - ✓ 70 % per il vetro;
  - ✓ 75 % per la carta e il cartone.
- a) entro il 31 dicembre 2030 almeno il 70 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà riciclato;
- b) entro il 31 dicembre 2030, saranno conseguiti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio, in termini di peso, per quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio:
- ✓ - 55 % per la plastica;
  - ✓ - 30 % per il legno;
  - ✓ - 80 % per i metalli ferrosi;
  - ✓ - 60 % per l'alluminio;
  - ✓ - 75 % per il vetro;
  - ✓ - 85 % per la carta e il cartone.

Al fine di soddisfare gli obiettivi stabiliti, gli Stati membri dovranno adottare le misure necessarie per garantire che siano introdotti sistemi di:

- a) restituzione o raccolta, o entrambi, degli imballaggi usati e dei rifiuti di imballaggio prodotti dal consumatore, da altri utenti finali o dal flusso di rifiuti per smistarli verso le soluzioni di gestione dei rifiuti più appropriate;
- b) riutilizzo o recupero, incluso il riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio raccolti.

## Allegato 1- Inquadramento normativo

---

Tali sistemi saranno aperti alla partecipazione degli operatori economici dei settori interessati e a quella delle competenti autorità pubbliche. Essi si applicheranno anche ai prodotti importati in condizioni non discriminatorie, anche con riferimento alle modalità previste e alle eventuali tariffe imposte per accedere a detti sistemi, e dovranno essere concepiti in modo da evitare ostacoli al commercio o distorsioni della concorrenza in conformità del trattato.

La Commissione Europea, con comunicazione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo ed al Comitato delle Regioni (**COM 2020 - 98 final dell' 11.03.2020**), ha adottato un nuovo **Piano d'azione per l'economia circolare**, uno dei principali elementi del *Green Deal Europeo*. Il Piano, che arriva all'indomani del lancio della Strategia industriale comunitaria, prevede misure lungo l'intero ciclo di vita dei prodotti con l'obiettivo di ridurre l'impronta del consumo UE nel prossimo decennio, raddoppiando nello stesso tempo **il tasso di riutilizzo dei materiali**.

Il *Piano d'azione per l'economia circolare*, prendendo le mosse dai lavori svolti a partire dal 2015 si concentra su una progettazione e una produzione funzionali all'economia circolare, con l'obiettivo di garantire che le risorse utilizzate siano mantenute il più a lungo possibile nell'economia dell'UE. L'estrazione e la trasformazione delle risorse sono infatti responsabili di metà delle emissioni totali di gas a effetto serra, di oltre il 90% della perdita di biodiversità e dello stress idrico.

La transizione verso un'economia circolare è già in corso in Europa, con imprese all'avanguardia, consumatori e autorità pubbliche in Europa che aderiscono a questo modello sostenibile. L'economia circolare produrrà benefici netti in termini di crescita del PIL e di creazione di posti di lavoro, in quanto l'applicazione di ambiziose misure di economia circolare in Europa può aumentare il PIL dell'UE di un ulteriore 0,5% di qui al 2030, creando circa 700.000 nuovi posti di lavoro.

Il piano d'azione per l'economia circolare proporrà misure per:

- **far sì che i prodotti sostenibili diventino la norma nell'Unione:** la Commissione proporrà un atto legislativo sulla strategia per i prodotti sostenibili volta a garantire che i prodotti immessi sul mercato dell'UE siano progettati per durare più a lungo, siano più facili da riutilizzare, riparare e riciclare, e contengano il più possibile materiali riciclati;
- **responsabilizzare i consumatori:** i consumatori avranno accesso a informazioni attendibili su questioni come la riparabilità e la durabilità dei prodotti per compiere scelte più sostenibili;
- **ridurre i rifiuti:** l'accento sarà posto sulla necessità di evitare anzitutto i rifiuti e di trasformarli in risorse secondarie di elevata qualità che beneficino di un mercato delle materie prime secondarie efficiente. La

## Allegato 1- Inquadramento normativo

Commissione esaminerà la possibilità di introdurre un modello armonizzato a livello di UE per la raccolta differenziata dei rifiuti e l'etichettatura.

➤ ***incentrare l'attenzione sui settori che utilizzano più risorse e che hanno un elevato potenziale di circolarità:*** la Commissione avvierà azioni concrete in diversi ambiti quali:

- ***elettronica e TIC:*** un'"Iniziativa per un'elettronica circolare" per prolungare il ciclo di vita dei prodotti e migliorare la raccolta e il trattamento dei rifiuti;
- ***batterie e veicoli:*** un nuovo quadro normativo per le batterie al fine di migliorare la sostenibilità e aumentare il potenziale di circolarità delle batterie;
- ***imballaggi:*** nuove disposizioni vincolanti che definiscono cosa è consentito sul mercato dell'UE. Sono incluse prescrizioni per la riduzione degli imballaggi eccessivi;
- ***plastica:*** nuove disposizioni vincolanti relative al contenuto riciclato e attenzione particolare alla questione delle microplastiche e alle plastiche a base biologica e biodegradabili;
- ***tessili:*** una nuova strategia dell'UE per i tessili per rafforzare la competitività e l'innovazione nel settore e promuovere il mercato dell'UE per il riutilizzo dei tessili;
- ***costruzione e edilizia:*** una strategia generale per un ambiente edificato sostenibile che promuova i principi della circolarità per gli edifici;
- ***alimenti:*** una nuova iniziativa legislativa sul riutilizzo al fine di sostituire, nei servizi di ristorazione, gli imballaggi, gli oggetti per il servizio da tavola e le posate monouso con prodotti riutilizzabili.

Nel Piano d'Azione Europeo per la promozione e la crescita dell'economia circolare il settore dei rifiuti urbani e la raccolta differenziata rappresentano un anello indispensabile per lo sviluppo dell'attività di riciclo dei materiali. Si riporta la tabella riepilogativa delle principali norme comunitarie vigenti.

## Allegato 1- Inquadramento normativo

Direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018	Modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti
Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018	Modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 maggio 2012	Su un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse
Direttiva 2012/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 luglio 2012	Sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
Risoluzione del Parlamento europeo del 20 aprile 2012	Sulla revisione del sesto programma d'azione in materia di ambiente e la definizione delle priorità per il settimo programma d'azione in materia di ambiente (PAA) - Un ambiente migliore per una vita migliore
Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010	Emissioni industriali
Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008	Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive
Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003	Che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia
Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001	Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente
Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006	Relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE
Regolamento CE n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006	Relativo alle spedizioni di rifiuti
Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003	Sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000	Relativa ai veicoli fuori uso

## Allegato 1- Inquadramento normativo

Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999	Relativa alle discariche di rifiuti
Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994	Sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
Direttiva 91/156/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 1991	Relativa ai rifiuti

**Tabella 1:** Normativa Comunitaria

### 1.2. Normativa Nazionale

La principale norma nazionale di riferimento in tema di gestione dei rifiuti è rappresentata dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, denominato -Testo unico in materia ambientale, con l'acronimo TUA - e noto anche come Codice dell'ambiente, nella cui Parte IV è disciplinata la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, in attuazione della direttiva 2008/98/CE e delle altre direttive comunitarie. Dal 26 settembre 2020 è entrato in vigore il D.lgs. 116/2020 - Attuazione direttive 2018/851 e 2018/852 che apporta modifiche sostanziali alla parte IV del d.lgs. 152/2006.

È opportuno richiamare le principali definizioni e i principi fissati dal legislatore nazionale nel Codice dell'Ambiente, onde comprendere le scelte effettuate nel presente piano e gli obiettivi perseguiti.

**“Rifiuto”:** *“qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”* (art. 183, comma 1, lett. a). Il criterio di identificazione del rifiuto è, quindi, sia oggettivo che soggettivo perché se da un lato lo stesso deve rispondere a specifiche categorie, dall'altro la condizione affinché tale sostanza o oggetto siano qualificati come rifiuto è rappresentata dalla volontà o dalla necessità da parte del detentore di disfarsene.

**“Raccolta differenziata”:** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico.

**“Recupero”:** tutte le operazioni (Allegato C alla Parte IV del D.lgs. 152/2006) che favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

- a) il riutilizzo, il riciclo e le altre forme di recupero;

## Allegato 1- Inquadramento normativo

---

- b) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
- c) l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (art. 181, comma 1).

La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al compimento delle operazioni di recupero (art. 181, comma 3). Non sono più considerati rifiuti, le materie, le sostanze e gli oggetti che, pur essendo tali in origine, hanno subito operazioni di recupero.

Contrapposto al recupero, cui è finalizzata la raccolta differenziata, vi è lo smaltimento.

Per “**smaltimento**” si intende “ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta” (art. 183, comma 1, lett. z). Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti previa verifica, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero

Il Codice dell'Ambiente, nell'ambito della definizione dei “**Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti**”, in linea con la normativa comunitaria, stabilisce la seguente gerarchia:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo (novità della direttiva 2008/98/Ce);
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo (compreso di energia);
- e) smaltimento.

Nel rispetto della gerarchia di cui sopra, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono il “miglior risultato complessivo”. Inoltre, da tale ordine sarà possibile discostarsi con riferimento a singoli flussi di rifiuti e in via eccezionale, allorquando ciò sia giustificato da una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione dei rifiuti in questione.

Per rafforzare le iniziative da parte della Pubblica Amministrazione nell'ambito del riutilizzo dei prodotti e della preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, dovranno essere emanati da parte del Ministero Ambiente appositi decreti.



## Allegato 1- Inquadramento normativo

A tal proposito occorre citare la modifica apportata dall'ultimo D.lgs. 116/2020 relativamente all'art. 180 che ridefinisce il concetto di *Prevenzione della produzione di rifiuti*. Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione della produzione dei rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adotta il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti. Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti fissa idonei indicatori e obiettivi qualitativi e quantitativi per la valutazione dell'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti in esso stabilite.

Fatte salve le misure già in essere, il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti comprende misure che:

- a) promuovono e sostengono modelli di produzione e consumo sostenibili;
- b) incoraggiano la progettazione, la fabbricazione e l'uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli, anche in termini di durata di vita e di assenza di obsolescenza programmata, scomponibili, riparabili, riutilizzabili e aggiornabili nonché l'utilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti nella loro produzione;
- c) riguardano prodotti che contengono materie prime critiche onde evitare che tali materie diventino rifiuti;
- d) incoraggiano il riutilizzo di prodotti e la creazione di sistemi che promuovono attività di riparazione e di riutilizzo, in particolare per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, i tessili e i mobili, nonché imballaggi e materiali e prodotti da costruzione;
- e) incoraggiano, se del caso e fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale, la disponibilità di pezzi di ricambio, i manuali di istruzioni e di manutenzione, le informazioni tecniche o altri strumenti, attrezzature o software che consentano la riparazione e il riutilizzo dei prodotti senza comprometterne la qualità e la sicurezza;
- f) riducono la produzione di rifiuti nei processi inerenti alla produzione industriale, all'estrazione di minerali, all'industria manifatturiera, alla costruzione e alla demolizione, tenendo in considerazione le migliori tecniche disponibili;
- g) riducono la produzione di rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici come contributo all'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di ridurre del 50 per cento i rifiuti alimentari globali pro capite a livello di vendita al dettaglio e di consumatori e di ridurre le perdite alimentari lungo le catene di produzione e di approvvigionamento entro il 2030. Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti comprende una specifica sezione dedicata al Programma di prevenzione dei rifiuti alimentari che favorisce l'impiego degli strumenti e delle misure finalizzate alla riduzione degli sprechi secondo le disposizioni di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166;
- h) incoraggiano la donazione di alimenti e altre forme di redistribuzione per il consumo umano, dando priorità all'utilizzo umano rispetto ai mangimi e al ritrattamento per ottenere prodotti non alimentari;

## Allegato 1- Inquadramento normativo

- i) promuovono la riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell'Unione;
- j) riducono la produzione di rifiuti, in particolare dei rifiuti che non sono adatti alla preparazione per il riutilizzo o al riciclaggio;
- k) identificano i prodotti che sono le principali fonti della dispersione di rifiuti, in particolare negli ambienti terrestri e acquatici, e adottano le misure adeguate a prevenire e ridurre la dispersione di rifiuti da tali prodotti;
- l) mirano a porre fine alla dispersione di rifiuti in ambiente acquatico come contributo all'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per prevenire e ridurre in modo significativo l'inquinamento acquatico di ogni tipo;
- m) sviluppano e supportano campagne di informazione per sensibilizzare alla riduzione della produzione dei rifiuti e alla prevenzione della loro dispersione.

Per quanto riguarda l'organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, il TUA prevede che la gestione dei rifiuti urbani sia organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO), delimitati dal piano regionale secondo i seguenti criteri:

- a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;
- c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO;
- d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;
- e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;
- f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.”

Il TUA fissa, inoltre, i seguenti **obiettivi di recupero**:

- entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50 per cento in termini di peso;
- entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione

## Allegato 1- Inquadramento normativo

e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso;

- entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 55 per cento in peso;
- entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60 per cento in peso;
- entro il 2035, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 65 per cento in peso.

In merito al **criterio dell'autosufficienza** il nuovo art. 182 bis sancisce che l'autosufficienza in ambiti territoriali ottimali per lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi deve riguardare anche i rifiuti derivanti dal loro trattamento. Tale principio, congiuntamente a quello della vicinanza tra il luogo di produzione/raccolta e quello dello smaltimento, deve essere rispettato non solo nel caso di smaltimento dei rifiuti, ma anche di recupero dei rifiuti urbani non differenziati.

Nella tabella seguente si riportano le principali norme nazionali vigenti:

Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116	Attuazione direttive 2018/851 e 2018/852
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152	Norme in materia ambientale- Parte II, titolo II (la Valutazione Ambientale Strategica) e Parte IV.
D.L. 6 novembre 2008, n. 172	Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale.
Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n. 188	Attuazione della Direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la Direttiva 91/157/CEE;
Decreto Legislativo 11 maggio 2005, n. 133	Attuazione della Direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento di rifiuti.
Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151	Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151: Attuazione della Direttiva 2002/95/CE, della Direttiva 2002/96/CE e della Direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.
Legge 23 marzo 2003 n. 93	Disposizioni in campo ambientale.
Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36	Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti

## Allegato 1- Inquadramento normativo

Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209	Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso
Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998	Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.lgs. 22/97.
Decreto Ministeriale 29 luglio 2004, n. 248	Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero di prodotti e beni di amianto e contenenti amianto.
Decreto Ministeriale 27 settembre 2010	Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica
Decreto Ministeriale 8 aprile 2008	Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.
Decreto Presidente Repubblica 15 luglio 2003, n. 254	Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179.
Legge 28 dicembre 2015, n. 221	Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali
DM 15 maggio 2019, n. 62	Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pubblicato sulla GU dell'8 luglio.
DM Ambiente 21 aprile 2020	Modalità di organizzazione e di funzionamento del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero, per semplicità denominato REcer, come previsto dal comma 3 septies dell'art. 184 ter del TUA.

**Tabella 2:** Normativa Comunitaria

### 1.3. Normativa Regionale

Al fine di implementare un efficace sistema integrato di gestione del servizio rifiuti in regione Campania, è stata approvata la Legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 ss.mm.ii. *“Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare”*

La normativa regionale disegna un sistema organico e abbraccia tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti, ponendo un'attenzione particolare al tema dell'economia circolare e dei suoi corollari; disciplina l'assetto delle competenze della Regione, dei Comuni, degli ATO e dei sub ambiti (SAD); implementa un sistema completo di

## Allegato 1- Inquadramento normativo

pianificazione, regolando il periodo transitorio e le problematiche connesse all'occupazione dei lavoratori dei Consorzi di Bacino e dei gestori del servizio.

Rispetto alla previgente disciplina, la nuova legge introduce numerose novità di rilievo, sia dal punto di vista della governance del sistema che dal punto di vista dell'approccio alla politica dei rifiuti.

Sotto il primo profilo - **governance del sistema** - viene operata una nuova ripartizione territoriale e organizzativa.

- il territorio regionale viene suddiviso in 7 Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), uno per ogni provincia e tre per la città metropolitana di Napoli;
- all'interno degli ATO possono essere individuati sub Ambiti distrettuali (SAD), al fine di tener conto delle specificità territoriali, dell'efficienza gestionale e di una migliore qualità dei servizi;
- vengono istituiti gli Enti di Governo d'Ambito;
- viene definito il Piano d'Ambito territoriale quale strumento fondamentale per la gestione e la strutturazione operativa, organizzativa e tariffaria del servizio all'interno dell'ATO.

Per quanto attiene l'**approccio alla politica dei rifiuti**, nel segno già tracciato a livello europeo e nazionale, il legislatore regionale punta alla transizione da un modello economico “lineare” - basato sullo sfruttamento delle risorse naturali - a quello della c.d. “*economia circolare*”, caratterizzato dalla tendenziale assenza di prodotti di scarto e dal riutilizzo costante della materia. Questa nuova visione economica del rifiuto, innovativa e sfidante, con evidenti impatti sui costi di gestione e quindi sulla tariffa del servizio, accompagna in modo trasversale tutto l'articolato.

Un altro pilastro della legge è rappresentato dal principio della riduzione della produzione dei rifiuti prodotti, declinato in obiettivi e azioni principalmente di livello regionale, con la previsione di misure incentivanti finalizzate alla minimizzazione della produzione dei rifiuti (sostegno ai comportamenti virtuosi, equità nella ripartizione dei costi derivanti dalla gestione del servizio, tariffa puntuale). Sotto questo punto di vista il legislatore regionale prevede:

- l'istituzione del Sistema Regionale di Informazione ed Educazione alla Sostenibilità Ambientale (SIESARC) per promuovere iniziative di educazione alla sostenibilità socio-ambientale;
- la definizione di obiettivi minimi da raggiungere entro il 2020, fissati per la raccolta differenziata al 65% (obiettivo già fissato dal legislatore nazionale per il 2012) e, per ciascuna frazione differenziata, al 70% per cento di materia effettivamente recuperata;

## Allegato 1- Inquadramento normativo

- l'organizzazione dell'assetto del ciclo dei rifiuti che risponde alla duplice finalità di garantire sia il principio di autosufficienza dell'ambito sia il principio di prossimità (*entrambi i principi stabiliti dall'art. 182-bis del TUA DLgs 152/2006*) ovvero permettere il trattamento o lo smaltimento in uno degli impianti appropriati più vicini al baricentro di produzione dei rifiuti;
- l'istituzionalizzazione del controllo del Consiglio Regionale sull'attuazione della legge, in particolare sugli obiettivi raggiunti in tema di riduzione dei rifiuti, di rifiuti riciclati e di ricavi della vendita dei materiali e di effetti prodotti sulla tariffa agli utenti;
- interventi e azioni per la riduzione dello spreco alimentare, per favorire le pratiche di compostaggio e la creazione di centri per lo scambio di beni dismessi e rigenerati;
- l'adozione del criterio di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche realizzate con riferimento al livello di riduzione dei rifiuti residui (RUR);
- la previsione di azioni regionali – art. 16 – finalizzate alla prevenzione, riduzione e recupero dei rifiuti e in particolare l'adozione entro 6 mesi dell'entrata in vigore della legge di un Piano di Prevenzione della produzione dei rifiuti e la promozione di accordi tra Comuni finalizzati al recupero e alla riduzione dei rifiuti;
- azioni finalizzate alla promozione di acquisti verdi, all'utilizzo di beni riutilizzabili per i servizi di refezione;
- incentivi per il recupero di materia prima favorendo sistemi omogenei di raccolta differenziata e diffondendo i sistemi di imballaggi cauzionati a rendere.

Sono inoltre fornite specifiche indicazioni in merito alla redazione dei Piani d'Ambito e, a corollario della normativa regionale, sono state redatte apposite Linee Guida per la redazione degli stessi, approvate con DGR n.796 del 19/12/2017.

### 1.4. La Pianificazione Regionale

Il **Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani della Campania** (PRGRU) aggiornato e approvato in via definitiva nella seduta del Consiglio regionale del 16 dicembre 2016. Il Piano, allineandosi agli indirizzi europei sull'economia circolare, ha definito nuovi obiettivi e fabbisogni di trattamento/smaltimento, in particolare con riferimento:

- alla raccolta differenziata: obiettivo 65% al 2020;
- al fabbisogno di incenerimento: circa 700.000 t/a a regime, già garantito dall'impianto di Acerra con capacità di 750.000 t/a;

## Allegato 1- Inquadramento normativo

- al fabbisogno di discarica: esigenza minima di 50.000-100.000 t/a, a regime;
- al fabbisogno di compostaggio: 745.000 t/a, a regime.

Il lavoro di aggiornamento del PRGRU è partito dalle Linee di Indirizzo programmatiche approvate con la Delibera della Giunta Regionale n. 381 del 07/08/2015, in cui sono fornite indicazioni di massima sui livelli di raccolta differenziata da raggiungere entro il 2019 e sono stimati i fabbisogni di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata, di discarica e di incenerimento, individuando le seguenti:

1. incremento della raccolta differenziata fino al 65%. Il raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata sarà perseguito mediante:
  - a) il ricorso privilegiato a raccolte domiciliari;
  - b) la promozione di centri di raccolta;
  - c) l'implementazione di sistemi di incentivazione per gli utenti del servizio;
  - d) la predisposizione di linee-guida per uniformare le raccolte sul territorio;
  - e) la formazione e l'informazione degli utenti.
2. finanziamento e realizzazione di impianti di trattamento aerobico della frazione organica a servizio di consorzi di Comuni;
3. identificazione di aree da riqualificare morfologicamente al fine di realizzare siti di smaltimento della frazione umida tritovagliata a seguito di un processo di adeguata stabilizzazione. Per evitare qualunque ipotesi di pericolo per l'ambiente, le opere saranno dotate di ogni presidio ambientale previsto per le discariche ai sensi del D.Lgs. 36/2003.

L'aggiornamento del PRGRU individua diverse ipotesi di sviluppo del ciclo integrato dei rifiuti urbani per il periodo 2016-2020 definendo in particolare alcuni scenari di gestione (del ciclo dei rifiuti urbani) che si differenziano in base:

- ❖ *al tipo di gestione dei rifiuti urbani non differenziati (tipo A - Linee di indirizzo - DGR n. 381/2015, tipo B - Bilanci di materia del PRGRU 2012, tipo C - Utilizzo combinato degli impianti TMB e dell'inceneritore).*
- ❖ *alle percentuali di raccolta differenziata raggiunte a livello regionale (55% - 60% - 65%).*

Le tre tipologie (A, B, C) sono state, inoltre, declinate in funzione del target di raccolta differenziata generando nove scenari. Al fine di scegliere lo scenario di Piano sono stati analizzati esclusivamente gli scenari relativi alla

## Allegato 1- Inquadramento normativo

---

percentuale di raccolta differenziata del 65%, considerando tale valore prioritario e irrinunciabile in quanto fissato quale limite di legge al 2012.

All'esito delle analisi effettuate (la cui metodologia è dettagliatamente descritta nell'Allegato 5 del Rapporto Ambientale ad oggetto "*Valutazione degli Scenari*") lo scenario di Piano prescelto è quello che punta al raggiungimento del 65% di raccolta differenziata entro il 2019 e tratta la gestione dei rifiuti urbani non differenziati in impianti di trattamento meccanico-biologico e TMV.

Nella definizione dei propri obiettivi il Piano individua il raggiungimento al 2020 di livelli di raccolta differenziata pari almeno al 65% del rifiuto prodotto all'interno di ogni ambito territoriale ottimale.

Nel paragrafo 11 del PRGRU si riportano le stime al 2020 delle percentuali di ogni frazione di rifiuto che dovranno essere intercettate con la raccolta differenziata per raggiungere gli obiettivi di piano. Tali valori sono stati determinati rispetto ai quantitativi totali di ciascuna frazione previsti nel rifiuto prodotto al 2020 sulla base della composizione merceologica.